

	corrispettivo pattuito nel contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 14/04/2006 ed ancora valido, in quanto all'art.7 del predetto accordo è previsto << il presente accordo conserverà la sua completa efficacia, qualora il Liquidatore della Iperfrui S.r.l. si determinasse ad adire la procedura di concordato preventivo>>.
	C'è da sottolineare che su detto immobile è pendente la procedura esecutiva n. 65/2005, promossa dal Monte dei Paschi di Siena S.p.a.. Nel corso della suddetta procedura, è stata redatta una perizia giurata a firma del CTU, nominato dal Tribunale di Spoleto, Geom. Daniele Felici, nella quale esprime la valutazione del prezzo base in € 750.000,00 oltre imposte. Tuttavia al primo incanto della vendita giudiziaria, il prezzo base di € 750.000, non ha trovato alcun offerente.
	Su tale immobile è attualmente in corso un contratto di locazione con la "DiEmme S.c.a r.l." in qualità di locataria, sottoscritto in data 10/12/2004, al canone annuo di € 50.000.
	- Per quanto riguarda la valutazione delle Attrezzature , viene indicata la valutazione effettuata con perizia giurata in data 30/01/2008 da parte del Dott. Massimo Moncelli, iscritto all'Albo dei periti agrari, che ammonta ad € 5.040,00.
	- Relativamente ai Titoli Azionari , l'indicata valutazione di € 5.473,52 è riferita a n. 2.080 azioni della Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a., alle quali è stato attribuito il valore unitario di € 2.6315 alla data del 31/12/2007, come risultante dal dossier rilasciato dall'Istituto di credito.
	- Per quanto riguarda i Crediti v. le banche , l'importo complessivo di € 31.794,40, è riferito al saldo attivo al 31/12/2007 del conto corrente Banca

	<p>7) Relazione di un professionista attestante la fattibilità del piano:</p> <p>Nella sua relazione, il Dott. Roscini espone anche gli aspetti inerenti la fattibilità del piano. In particolare, evidenziando la correttezza dei dati riferiti alle attività e passività indicati nella proposta di concordato, le stime effettuate dai periti sul presunto valore di realizzo dei cespiti aziendali, della consistente retifica prudenziale del valore dei crediti verso i clienti, ed infine la correttezza delle voci passive, senza sottovalutazioni ed omissioni, egli ritiene fattibile il piano.</p> <p>Inoltre nelle sue considerazioni, pone l'accento su due elementi sostanziali:</p> <p>1) Nel corso dell'esercizio 2007 in piena fase liquidatoria, la società aveva avanzato una proposta transattiva stragiudiziale, accettata da 117 fornitori su 141 e da 4 istituti di credito su 6 e che in tal senso non è andata a buon fine;</p> <p>2) Che in alternativa, una procedura fallimentare, sia in considerazione degli importi che dei tempi, garantirebbe un soddisfacimento equiparabile a quello del proposto concordato fallimentare.</p> <p>8) Garanzie offerte ai creditori:</p> <p>La proposta di concordato preventivo, prevede la cessione totale dei beni sociali. Non sono indicate particolari garanzie offerte ai creditori.</p> <p>9) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore</p> <p>rettificata dal Commissario Giudiziale anche in rapporto all'inventario;</p> <p>Per quanto riguarda i beni ricompresi nell'attivo e dettagliatamente indicati nell'inventario, redatto ai sensi dell'art. 172 L.F., il sottoscritto non ha ritenuto necessaria la nomina di uno stimatore, in quanto per i beni sociali</p>
	<p style="text-align: center;"><i>pagina 11</i></p>

	<p>In merito agli altri valori patrimoniali indicati nella relazione del professionista, sia attivi che passivi, non vi sono particolari osservazioni e pertanto, sulla base della documentazione e delle informazioni attualmente in possesso del sottoscritto, possono essere considerati congrue.</p>
	<p>9) Specifica indicazioni in merito ai creditori e alla tipologia dei crediti ammessi, voto e relative maggioranze.</p>
	<p>Analizzando la natura ed il collocamento dei debiti indicati dalla società ricorrente, è doveroso fare alcune osservazioni in merito.</p>
	<p>Una prima problematica di rilievo, coinvolge i crediti vantati dalle Cooperative Agricole, inseriti nella proposta tra i chirografari. Già alcune di queste Cooperative hanno avanzato al sottoscritto la richiesta di ammissione al privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 5 bis, c.c.. Tuttavia, l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prevede che << il creditore non ha diritto al privilegio spettante alle cooperative agricole e ai loro consorzi solo per il fatto dell'iscrizione all'albo prefettizio, dovendosi invece accertare in concreto la ricorrenza dei presupposti comuni a tutti i soggetti indicati dalla norma del codice civile e, in ogni caso, che i prodotti per la cui vendita esso chiede di essere preferito ad altri creditori siano stati conferiti dai propri soci, e non acquistati da terzi, e che i soci siano a loro volta qualificati ad avere il privilegio, se operanti individualmente>>. In sostanza, spetta il riconoscimento del privilegio alle sole Cooperative a mutualità prevalente, che dimostrino di possedere le caratteristiche necessarie per godere di tale diritto.</p>
	<p>Di simile impostazione, è la problematica inerente il credito della ditta artigiana "Autofficina Solani S.n.c.", che dichiarandosi privilegiata ex</p>
	<p style="text-align: center;">pagina 13</p>

	<p>art.2751 bis, n.5 c.c., contesta l'indicazione in chirografo adottata nella proposta di concordato. Tuttavia anche in questo caso, spetta al creditore dimostrare di avere le caratteristiche per il riconoscimento in privilegio, in particolare di non superare i parametri indicati dal nuovo art. 1 L.F..</p> <p>Pertanto, per lo meno in questa fase, in mancanza di elementi probanti le caratteristiche avanti citate, il sottoscritto ritiene opportuno mantenere tali importi tra i crediti chirografari, conseguentemente non si procede alla modifica dell'impostazione adottata nella proposta.</p> <p>10) Valutazioni e considerazioni del Commissario Giudiziale in merito al piano proposto dalla società debitrice nonché alla convenienza del concordato preventivo.</p> <p>Nell'obiettivo di esprimere una valutazione in merito alla proposta di Concordato Preventivo, il sottoscritto espone le seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il comportamento della società è stato sempre indirizzato all'assolvimento delle proprie obbligazioni; ne costituiscono prova i tentativi di transazione stragiudiziale tentati durante la fase di liquidazione volontaria. - La proposta di concordato, rispetta tutte le previsioni di legge risultando particolareggiata ed esaustiva nelle varie argomentazioni, comprese le conclusioni finali di fattibilità; - La relazione del professionista ex art. 161 L.F., con accurato dettaglio, attesta la veridicità e la corrispondenza dei dati patrimoniali esposti nella proposta, con i dati contabili, i fatti di gestione ed i presumibili valori di realizzo; - Allo stato attuale, dalla verifica dei dati dichiarati dalla ricorrente ed 	
	<p>pagina 14</p>	

TRIBUNALE DI SPOLETO

Osservazioni ex art. 175 L.F.

“**PERUGIA S.r.l. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo**”, con sede in Spoleto

(Pg), Loc. Madonna di Lugo – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Perugia **01539080517** numero REA **1470** – Capitale Sociale €. 92.964,00

(integralmente versato), in persona del Liquidatore, Signor **Franco Forsoni** (nato a Spoleto

il **1 aprile 1935** ed ivi residente al n° **21 di Viale Marconi**), rappresentata, assistita e difesa,

in forza di procura in calce al *ricorso ex art. 160 L.F.*, dall’Avv. **Andrea Migliarini** (con

Studio, in Perugia, Corso Cavour, n° 66), elettivamente domiciliata in Spoleto (06049), Via

Monterone, n° 132 (Studio Legale Avv. Roberto Calai)

in merito

ai crediti vantati dalle Imprese Artigiane e dalle Cooperative e dalle Imprese Artigiane con affermazione del privilegio

ex art. 2751 bis cod.civ.

Osserva

quanto segue:

- I -

La prima riflessione si focalizza, necessariamente, sulla qualificazione della fase della

votazione della proposta concordataria, fase che incontestabilmente ha natura “*sommaria*”,

nel senso che l’ accertamento del credito e dell’ eventuale presidio prelatizio è limitato al fine

del voto: del resto non è un caso, ad inequivoca riprova di ciò, che il 1° comma dell’art. 176

L.F. stabilisca espressamente che “*il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in*

tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza

che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi”; coerente

epilogo di detta disposizione è quella di cui al II° comma che riconosce ai creditori esclusi di "opporvi all'esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze", nonché quella di cui all'art. 180 L.F. che legittima "creditori dissenzienti e qualunque interessato" a costituirsi nel giudizio di omologazione, con ampia facoltà di argomentare su qualsivoglia aspetto dell'*iter*, dei contenuti della proposta concordataria e delle singole posizioni creditorie.

Fatta questa doverosa premessa è fuor di dubbio che seppur "fase sommaria" la votazione dei creditori imponga a ciascuno di questi - vuoi che reclaims un importo diverso da quello risultante dalle scritture contabili, vuoi che reclaims un titolo prelatizio - di fornire prova, in modo da consentire al Giudice Delegato che presidia le operazioni di voto di esercitare il potere di ammissione o esclusione dal voto stesso (e conseguente riconoscimento o meno di eventuali privilegi) in forza di elementi documentali di riferimento esaustivi, e non su lapidarie affermazioni di principio.

* * * * *

- II -

Su mere affermazioni di principio (salvo quanto si dirà *sub* III in merito a posizioni specifiche) debbono invece articolarsi, *in prima battuta*, le presenti "osservazioni" della **PERUGIA S.p.A.** in Liquidazione ed in Concordato Preventivo, non potendo di certo dimenticarsi le coordinate minimali di riferimento legittimanti il riconoscimento della natura privilegiata dei crediti, ovvero l'estensione della garanzia ipotecaria.

A) Quanto ai crediti dei professionisti è sufficiente rammentare che non beneficiano di alcun privilegio né gli amministratori, né i liquidatori di società (cfr. Cass. 26/2/2002, n° 2769), né le associazioni o società tra professionisti (Cass. 14/4/1992, n° 4549; App.

Torino 9/10/1987).

B) Quanto ai crediti dell'impresa artigiana si impone di rammentare che "l'iscrizione

nell'albo delle imprese artigiane, pur costituendo il presupposto per fruire delle agevolazioni disposte a favore delle stesse, non vale a costituire un vero e proprio status ai fini dell'applicazione del privilegio generale ex art. 2751 bis cod. civ." (cfr. Cass. 27/7/1998, n° , n° 7366; Cass. 3/11/2000, n° 14635). Peraltro alla luce dei requisiti sanciti dall'art. 1 L.F. è oggettivamente necessario che il creditore "artigiano" dimostri di non superare i parametri quivi indicati, confortando la propria pretesa con tutta la documentazione idonea al fine (certificato CCIAA; bilanci o Unico; libro matricola; registro beni ammortizzabili), compresa quella comprovante i servizi prestati o la vendita di manufatti, essendo solo queste le prestazioni artigianali tipiche eventualmente assistite da privilegio.

C) Quanto ai crediti delle cooperative, ed in particolare delle **cooperative agricole**, oltre alle certificazioni di rito (che al pari delle imprese artigiane non sono sufficienti per il riconoscimento del privilegio), è necessario che la società fornisca prova documentale inequivoca della ricorrenza del requisito della **mutualità prevalente** (desumibili dalle disposizioni di cui agli artt. 2512-2513-2514 cod.civ.) e del fatto che il credito attiene vendita di **propri prodotti**.

D) Quanto ai crediti ipotecari, infine, occorre rammentare il principio secondo cui "una volta iscritta ipoteca per un capitale, l'estensione di tale privilegio ipotecario agli interessi, alle condizioni indicate dall'art. 2855, II° e III° comma, riguarda unicamente gli interessi corrispettivi, con esclusione di quelli moratori e ciò anche per gli interessi maturati dopo il pignoramento" (Trib. Milano 2 febbraio 2006; Cass. 29/8/1998, n° 8657). Di qui l'insormontabile esigenza che l'Istituto fornisca prova del fatto che la

richiesta di riconoscimento del privilegio attenga **a) interessi** di cui sia stata enunciata la misura nell'iscrizione; **b) interessi** relativi all'anno in corso al momento della domanda di concordato preventivo ed alle due annate precedenti.

Quanto alle **spese**, ed all'estensione a queste del titolo prelatizio, è necessario che il creditore dia prova:

a) del fatto che gli esborsi attengano l'intervento nel processo esecutivo o comunque la fase esecutiva decorrente dal pignoramento;

b) ed eventualmente dell'esistenza di un patto espresso per le spese ulteriori.

- III -

Alla luce della susposta disamina ed analizzando le singole posizioni sulle quali si è incentrata l'attenzione degli Organi della Procedura osserviamo quanto segue:

1) *Nulla questo* in merito alla dichiarazione di credito della **"Cooperativa**

"Sociale": la completezza della documento di corredo presentata non lascia adito a dubbi sulla fondatezza della richiesta. Peraltro occorre sottolineare la corretta ripartizione tra la parte del credito assistita da privilegio (anche per spese legali) e quella da collocarsi in sede chirografaria (in cui il creditore ha posto tutte le spese dal decreto ingiuntivo sino al pignoramento mobiliare). Ovviamente la **"PERUGIA** non è nella condizione di confermare la veridicità dei dati di riferimento relativi alla **"mutualità prevalente"**:

2) il credito dichiarato dalla **"AFORBIT IMB. Soc. Coop. Agricola"**, alla luce

dell'estratto della Relazione al Bilancio 2006, risulta, in linea teorica, **assistito da privilegio**: in concreto, però, per sciogliere le riserve appaie necessario verificare se all'epoca cui risalgono le fatture commesse al credito dichiarato la Società era in

possesso del requisito della "mutualità prevalente". È sottinteso che anche in questo caso la "PERRI" non è in grado di riscontrare la veridicità o meno di quanto deducibile dal menzionato estratto:

3) analoghe considerazioni si impongono in merito al credito della "Società Agricola Cooperativa Frutticoltori Iuva", dovendo necessariamente verificarsi se le prestazioni oggetto di fatturazione beneficino del privilegio e, soprattutto, se all'epoca cui risalgono le fatture la Società possedeva il requisito della "mutualità prevalente". Non si ravvisano, invece, gli estremi ex art. 2749 cod.civ. per estendere agli interessi il privilegio eventualmente accedente il capitale:

4) sulla stessa lunghezza d'onda si collocano le osservazioni attinenti il credito dichiarato dalla "OTAC - Produttori Agricoli della Costa d'Argente Soc. Coop. Agricola", dovendo inevitabilmente riscontrarsi se all'epoca cui risalgono le fatture la Società possedeva il requisito della "mutualità prevalente". Anche in questo caso non si ravvisano, invece, gli estremi ex art. 2749 cod.civ. per estendere agli interessi il privilegio eventualmente accedente il capitale:

5) quanto ai crediti dichiarati dalla "Autofficina SOVA S.n.c." e dalla "Monteg S.n.c." occorre sottolineare che, allo stato, alla luce di quanto puntualizzato *sub II*), non sussistono le condizioni per riconoscere il privilegio ex art. 2751 *bis* cod.civ., né tantomeno l'estensione di questo agli interessi:

6) in merito ai crediti che a dire di "MPS Gestione Crediti Banca S.p.a." avrebbero natura ipotecaria occorre sottolineare che alla luce dei principi sopra enunciati gli interessi maturati sulle rate insolute non sono assistiti dalla garanzia reale e, pertanto, debbono essere declassati a chirografari (come, peraltro, esposto da "PERRI" nel ricorso per concordato). Troppo lapidaria, altresì, appare la

* * * * *

* * * * *

e qualificata, ai fini dell'espressione del voto, alla luce dei canoni di riferimento sub II).

Va da sé – in conclusione – che ogni posizione creditoria debba essere riconosciuta

- IV -

* * * * *

comprovando le prestazioni rese.

credito, producendo *in primis* il contratto intercorso con la "PERKUT SA" e appare quanto mai necessario che il creditore fornisca riscontri inequivoci del proprio riferimento (che non sarebbero mai pervenute alla "PERKUT"). Per dette ragioni ricordo di averle mai commissionate, ma non vi è ricordo neppure delle fatture di successivamente alla messa in stato di liquidazione della Società), non solo non vi è solo non vi è ricordo delle ulteriori prestazioni dichiarate (soprattutto 10.604,88. Sempre a memoria del legale rappresentante della "PERKUT SA" non credito di detta Società ammonta alla minor somma di €. 2.954,88 e non ad €. del Liquidatore "FRANCO FORNARI" (che sottoscrive a conferma il presente scritto) il trovare collocazione in sede chirografaria, qualche riserva vi è sul *quantum*. A dire "Gruppo Leica S.p.A.": se, infatti, è incontestabile che questo debba in ogni caso 7) considerazioni a parte si impongono, infine, per il credito dichiarato dalla "Foresta

procedimento esecutivo e comunque fino al pignoramento:

non beneficino di alcuna estensione tutte quelle sostenute fino all'intervento nel ipotecario senza alcuna specifica e diversificazione, non dovendo dimenticarsi che dichiarazione di credito afferente le spese legali per le quali si reclama il grado

Studio Legale
Avv. Andrea Migliarini
Tel. 075/50.10.617 - Fax 075/500.36.41
Str. Settevalli, n° 11/E/22 - 06129 PERUGIA

Perugia-Spoleto, 27 giugno 2008

“PERUGIA S.r.l. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo”
il Liquidatore
[Redacted]
[Redacted]
Avv. Andrea Migliarini
[Redacted]

Art. 175. Discussione della proposta di concordato.

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.
La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto. (1)

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

(1) Questo comma è stato aggiunto dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

Art. 176. Ammissione provvisoria dei crediti contestati.

Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Art. 177.

Maggioranza per l'approvazione del concordato. (1)

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

(1) Questo articolo è stato così sostituito prima dal [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) e successivamente dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

Art. 178.

Adesioni alla proposta di concordato.

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti. (1)

(1) Questo comma è stato così modificato dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.](#)

Capo V

Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti (1)

Art. 179.

Mancata approvazione del concordato. (1)

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

(1) Articolo così modificato dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

Art. 180.

Giudizio di omologazione. (1)

Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o

disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dal [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) e successivamente dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

TRIBUNALE DI SPOLETO

Sezione Fallimentare

N. 2208 Registro Concordati Preventivi

"PERFUT S.R.L. in liquidazione."

Cron. 453

Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dr. Carmine Pinelli	Presidente
Dr. Augusto Fornaci	Giudice
Dr. Roberto Landenzi	Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Dato atto che, come riferito dal Giudice delegato con decreto del [redacted] concordato è stato approvato dai creditori in quanto:

- il totale dei crediti ammessi al voto era di Euro 1.089.960,69;
- che, i voti favorevoli ammontano ad Euro 625.219,04;
- che, come segnalato dal Giudice delegato, è stata quindi raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 177 co 1 L.F.;
- visto l'art. 180 L.F.

FISSA

L'udienza del 10-02-2009 ore 9,30, per la comparizione delle parti davanti a sé, disponendo che il presente decreto venga pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e notificato, a cura della società istante, al Commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 L.F. Avvisa la società istante, il Commissario giudiziale, i creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato che è possibile costituirsi nel termine perentorio di dieci giorni prima di detta udienza, ai sensi del comma 2 del predetto articolo.

[redacted] Spoleto,

IL PRESIDENTE
Dr. Carmine Pinelli



Depositato in cancelleria il [redacted]

Il Cancelliere
Iva Salusti

TRIBUNALE DI SPOLETO

SEZIONE FALLIMENTARE

Oggetto: Parere del Commissario Giudiziale ex art. 180 L.F.

Concordato Preventivo n. **[REDACTED]** "S.r.l. in liquidazione".

Giudice Delegato: Dott. Carmine Pinelli.

Commissario Giudiziale: Dott. **[REDACTED]**

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, fa presente quanto segue:

- In data 31/01/2008 la società **[REDACTED]** in liquidazione, con sede

legale in Spoleto, loc. Madonna di Lugo, C.F. **[REDACTED]** ha presentato,

domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo,

sottoscritta **[REDACTED]** dal legale rappresentante, il socio/liquidatore **[REDACTED]**

[REDACTED] **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**

[REDACTED]

- Il Tribunale di Spoleto, in data **[REDACTED]** emanava il Decreto mediante

il quale veniva ammessa la società istante, alla procedura di Concordato

Preventivo;

Parimenti, nello stesso Decreto, il Tribunale di Spoleto nominava il Dott.

Carmine Pinelli quale Giudice Delegato alla procedura ed il sottoscritto

quale Commissario Giudiziale.

- in data 23/09/2008 si svolgeva l'adunanza dei creditori con i seguenti

risultati:

- Monte crediti chirografari ammessi: € 1.089.960,69;

- Voti favorevoli acquisiti in udienza: € 625.219,04;

- Voti favorevoli acquisiti nei termini: € 13.979,34

Totale voti favorevoli € 639.198,38

- pertanto, con il voto favorevole del 58,64 % dei creditori chirografari,	
veniva raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177 della Legge	
Fallimentare;	
- il Tribunale fissava l'udienza per il giorno [redacted] alle ore 9:30;	
- la Relazione redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 172 della Legge	
Fallimentare evidenziava in sintesi i seguenti elementi:	
- Attivo realizzabile: l'importo di € 827.313 indicato nella proposta, è	
stato rideterminato in € 810.646, a causa della riduzione dei canoni	
attivi d'affitto per la rescissione anticipata da parte del locatario;	
- Spese della procedura: indicate nella proposta in € 105.000, non sono	
state rettificare;	
- I crediti privilegiati e chirografari, nella proposta sono stati indicati	3
rispettivamente in € 531.206 ed € 1.181.189. Tuttavia, il sottoscritto	4
nella relazione, aveva espresso particolari riserve circa la collocazione	
in chirografo anziché in privilegio effettuata da parte della ricorrente	
dei crediti vantati da alcune cooperative agricole e da due aziende	
artigiane. Tali crediti, comunque, in attesa della presentazione della	
documentazione probante la legittimazione al privilegio, sono stati in	
via provvisoria lasciati nella loro iniziale collocazione chirografaria.	
- Nella successiva fase di verifica, oltre ad un incremento di € 51.815 della	
massa debitoria, i soggetti avanti indicati hanno fornito gli elementi	
necessari a dimostrare la natura privilegiata del loro credito e pertanto	
nell'udienza del [redacted] il Giudice Delegato ha verificato la	
sussistenza dei requisiti ed ha riconosciuto la loro ammissione in	
privilegio. Ciò ha determinato una sostanziale rettifica della situazione	

	debitoria nel seguente modo:		
	PROPOSTI	AMMESSI	DIFFERENZA
	Privilegiati	531.205,80	674.248,94 + 143.043,14
	Chirografari	1.181.188,96	1.089.960,69 * - 91.228,27
	TOTALE	1.712.394,76	1.764.209,63 + 51.814,87
	- La proposta di Concordato prevede la cessione dell'intero patrimonio aziendale, al fine di poter soddisfare con il suo ricavato il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati e solo residualmente il pagamento dei crediti chirografari. Dal calcolo stimato dalla ricorrente, il soddisfacimento dei creditori chirografari avrebbe dovuto aggirarsi presuntivamente nella misura 16,18%.		
	- Tuttavia, con le rettifiche eseguite ed approvate nell'udienza, fermo restando il presumibile valore di realizzo dell'attivo patrimoniale, il soddisfacimento dei creditori chirografari viene a ridursi notevolmente nella misura del 2,88%. Infatti:		
	Realizzo attivo	€ 810.646	
	Pagamento spese procedura	€ 105.000	
	Pagamento Privilegiati	€ 674.249	
	Residuo	€ 31.397	
	Totale crediti chirografari	€ 1.089.961	
	Percentuale di soddisfacimento	2,88 %	
	- Nel fase successiva all'udienza del 25/05/2011, non si sono verificate nuove fattispecie che hanno permesso di migliorare le condizioni della proposta a favore dei creditori;		
	Conseguentemente,		

PREMESSO

- Che la proposta di concordato non prevede il pagamento dei creditori

chirografari in una percentuale definita, ma soltanto in un importo

residuale che solo presumibilmente è stato stimato nella misura del

16,18 %.

- Che il voto favorevole della maggioranza dei creditori chirografari è

stata ottenuta su tale presupposto;

- Che la verifica della massa debitoria ha comportato una sostanziale

riduzione nella misura del 2,88 % della percentuale di soddisfacimento

dei crediti chirografari;

il sottoscritto Commissario Giudiziale, in merito all'omologazione del

concordato preventivo presentato, per quanto avanti esposto ed in assenza

di miglioramenti delle condizioni proposte, esprime la propria riserva

riguardo la congruità del voto effettuato dai creditori chirografari, basato su

presupposti sostanzialmente diversi da quelli effettivamente realizzabili.

Con osservanza

Spoleto, li 19 gennaio 2011

Il Commissario Giudiziale

[Redacted Signature]